

Bruxelles, 2 ottobre 2017
(OR. en)

12757/17

PUBLIC 54
INF 174

NOTA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO - GIUGNO 2017

Il presente documento elenca gli atti adottati dal Consiglio nel giugno 2017.^{1 2}

Fornisce informazioni sull'adozione degli atti legislativi, in particolare:

- la data di adozione,
- la pertinente sessione del Consiglio,
- il numero del documento adottato,
- il riferimento alla Gazzetta ufficiale,
- le regole di voto applicabili, i risultati delle votazioni e, se del caso, le motivazioni di voto e le dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio.

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata, come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti da accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

² Nel caso degli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, può esservi una differenza tra la data della sessione del Consiglio in cui l'atto legislativo è stato adottato e la data effettiva dell'atto in questione, in quanto gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono considerati adottati solo dopo la firma del presidente del Consiglio e del presidente del Parlamento europeo nonché dei segretari generali delle due istituzioni.

Il presente documento contiene inoltre informazioni sull'adozione di atti non legislativi che il Consiglio ha deciso di rendere pubblici.

Il presente documento è anche accessibile sul sito web del Consiglio all'indirizzo:

[Estratti mensili degli atti del Consiglio \(atti\) - Consilium](#)

I documenti elencati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio all'indirizzo [Documenti e pubblicazioni - Consilium](#)

Si noti che il presente documento ha esclusivamente fini di informazione - fanno fede solo i processi verbali del Consiglio. Essi sono accessibili sul sito web del Consiglio all'indirizzo: [Processi verbali del Consiglio - Consilium](#)

INFORMAZIONI SUGLI ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO NEL GIUGNO 2017

3546^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI) tenutasi a Lussemburgo l'8 e il 9 giugno 2017

ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno Testo rilevante ai fini del SEE. GU L 168 del 30.6.2017, pagg. 1-11	9/17	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Decisione del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2 dell'Unione europea per l'esercizio 2017 GU C 186 del 10.6.2017, pagg. 2-2	9436/17	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
ATTI NON LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI		
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 33/2016 della Corte dei conti europea: "Meccanismo unionale di protezione civile: il coordinamento delle risposte alle catastrofi verificatesi al di fuori dell'UE è stato, in genere, efficace"	10132/17		
Conclusioni del Consiglio relative alla creazione di una rete informale di esperti competenti nel settore dell'identificazione delle vittime di disastri	10159/17		
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1020 del Consiglio, del 8 giugno 2017, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli in Croazia GU L 155 del 17.6.2017, pagg. 21-22	5318/17		
Conclusioni del Consiglio sulla via da seguire per migliorare lo scambio di informazioni e garantire l'interoperabilità dei sistemi d'informazione dell'UE	10151/17		

Conclusioni del Consiglio che raccomandano controlli di sicurezza in caso di migrazione irregolare	10152/17
Conclusioni del Consiglio relative alla relazione annuale di EUROJUST per il 2016	10139/17
Conclusioni del Consiglio sul miglioramento del rimpatrio e della riammissione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	10112/17
Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione del 2015 dell'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della protezione dei dati da parte del Liechtenstein	10160/17
Decisione (PESC) 2017/972 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che aggiorna e modifica l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che modifica la decisione (PESC) 2017/154 GU L 146 del 9.6.2017, pagg. 139-140	8118/17
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/965 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/150 GU L 146 del 9.6.2017, pagg. 6-7	8119/17
Decisione (PESC) 2017/973 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con l'UNSCR 1244 (1999) e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.) (EULEX KOSOVO) GU L 146 del 9.6.2017, pagg. 141-142	8926/17

Decisione (UE) 2017/971 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che stabilisce le modalità di pianificazione e condotta concernenti le missioni militari senza compiti esecutivi dell'UE in ambito PSDC e che modifica la decisione 2010/96/PESC relativa alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale, la decisione 2013/34/PESC relativa a una missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) e la decisione (PESC) 2016/610 relativa a una missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA) GU L 146 del 9.6.2017, pagg. 133-138	7592/17
Decisione (PESC) 2017/974 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran GU L 146 del 9.6.2017, pagg. 143-144	9117/17
Regolamento (UE) 2017/964 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran GU L 146 del 9.6.2017, pagg. 1-5	9154/17
Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri sulla protezione dei minori migranti	10085/17

3545^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (TRASPORTI, TELECOMUNICAZIONI e ENERGIA) tenutasi a Lussemburgo l'8 e il 9 giugno 2017

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO

DOCUMENTO / DICHIARAZIONI

Regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che modifica l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 "Ecotossico" (Testo rilevante ai fini del SEE.)
GU L 150 del 14.6.2017, pagg. 1-4

8430/17

Dichiarazione comune dell'Austria e della Repubblica ceca

L'Austria e la Repubblica ceca continuano ad esprimere preoccupazioni sull'attuale proposta del Consiglio che modifica l'allegato III della direttiva 2008/98/CE per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 "Ecotossico".

L'Austria e la Repubblica ceca ritengono che le formule di calcolo proposte non conducano a risultati accurati nella classificazione dei rifiuti. Alcuni flussi di rifiuti che non sono ancora stati resi pericolosi dovrebbero essere classificati come pericolosi in base ai risultati delle formule di calcolo contenute nel regolamento. Tuttavia, poiché come recita il considerando (8) "devono prevalere i risultati della prova", le prove per dimostrare il contrario implicano costi ingenti, senza benefici significativi per l'ambiente.

A nostro avviso, è andata persa un'opportunità di stabilire metodi di prova armonizzati per i rifiuti per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 "Ecotossico". Il regolamento consente agli Stati membri di applicare i propri pertinenti metodi di prova per stabilire se un rifiuto presenta la caratteristica di pericolo HP 14 "Ecotossico". Di conseguenza, anziché avere un'armonizzazione dei metodi di prova, la valutazione dell'ecotossicità dei rifiuti rimarrà frammentaria nell'Unione europea. L'aggiunta al considerando (8) e lo scambio di migliori prassi è un buon punto di partenza, ma non conduce a un'armonizzazione dei metodi di prova.

Alla luce della nuova definizione della caratteristica di pericolo HP 14 "Ecotossico", l'Austria e la Repubblica ceca ritengono che una revisione e un adeguamento dell'elenco europeo dei rifiuti sia ancora più indispensabile.

Dichiarazione del Belgio

Il Belgio si oppone al regolamento del Consiglio (doc. 8430/17) per i seguenti motivi:

1. In primo luogo, le formule proposte sono troppo generiche

Il Belgio preferisce un metodo che rappresenti la tossicità reale: un valore limite basso (tossicità grave) per le sostanze più tossiche e un valore limite più elevato (tossicità moderata) per le sostanze meno tossiche. Poiché l'attuale proposta utilizza lo stesso valore limite per un sottoinsieme molto vario di sostanze ecotossiche, è probabile che classifichi un numero eccessivo di rifiuti "moderatamente tossici" come pericolosi e numero eccessivo di rifiuti "altamente tossici" come non pericolosi.

Il considerando (7) precisa che la Commissione può rivedere il metodo di calcolo della caratteristica di pericolo HP14 in vista dell'eventuale inclusione di fattori moltiplicatori in detto metodo. Il Belgio si rammarica che questa formulazione non contenga alcun obbligo o scadenza per la Commissione ed esorta quest'ultima ad avviare tale processo senza indugio.

2. In secondo luogo, il Belgio ritiene che la proposta sia troppo vaga per quanto riguarda le "prove"

Il considerando (8) fa riferimento a due metodi per definire l'"ecotossicità": i test biologici e il metodo di calcolo. Il contrasto tra i quadri giuridici relativi ai due metodi è sorprendente:

- il metodo di calcolo è descritto in modo molto dettagliato. Tuttavia, questo metodo è efficace unicamente per i rifiuti ben conosciuti.
- I test biologici sono di gran lunga la migliore opzione per rifiuti la cui composizione o origine non sono note. Tuttavia, non viene specificato in alcun punto quali e quanti test biologici dovrebbero essere utilizzati. Ciò significa che gli utenti sono liberi di scegliere un organismo di prova che non è sensibile a una particolare sostanza presente nel rifiuto. Inoltre, non è specificato neppure come dovrebbe essere interpretato il risultato dei test biologici. Ne consegue che spetta all'utente decidere quale percentuale di mortalità va interpretata come "pericolosa".

Il considerando (8) sottolinea l'opportunità di promuovere lo scambio di migliori prassi relative ai metodi di prova, ma tale affermazione non precisa alcun obbligo o termine per la realizzazione di tale scambio. Uno "scambio" di informazioni informale e non vincolante non è sufficiente. Il Belgio chiede l'elaborazione di una batteria di test armonizzati.

3. In terzo luogo, il Belgio esprime preoccupazioni riguardo al riferimento, al considerando (8), all'articolo 12, lettera b), del regolamento (CE) n. 1272/2008, che consente di tener conto della disponibilità biologica di una sostanza o miscela

Il fatto di includere la valutazione della disponibilità biologica è in netto contrasto rispetto alla valutazione delle proprietà intrinseche dei rifiuti, che costituisce la base dell'allegato III della direttiva quadro sui rifiuti.

Il regolamento CLP tiene conto della disponibilità biologica dei composti chimici e delle sostanze. Ciò è giustificato, in quanto il ciclo di vita delle sostanze e delle miscele chimiche è ben noto. Tuttavia, non è questo il caso per i rifiuti. L'etichetta "pericoloso" non dovrebbe e non può dipendere dalle condizioni variabili in cui i rifiuti possono trovarsi.

Dichiarazione della Polonia

La Polonia si oppone al regolamento del Consiglio (doc. 8430/17) per i seguenti motivi:

La valutazione della caratteristica di pericolo HP 14 basata sul metodo di calcolo non è appropriata, in quanto può portare a una sovrastima o sottostima del flusso di rifiuti pericolosi. Di conseguenza, ciò potrebbe influenzare negativamente la transizione a un'economia circolare, nonché il conseguimento degli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti per quanto riguarda l'applicazione della gerarchia dei rifiuti e causare problemi rispetto alla disponibilità di impianti di trattamento dei rifiuti pericolosi (capacità insufficiente).

Di conseguenza, la Polonia ritiene opportuno affidare la questione a un gruppo di esperti ed elaborare una nuova proposta per valutare la caratteristica di pericolo HP 14. Il metodo dovrebbe essere pratico ed efficace sotto il profilo dei costi e non dovrebbe condurre alla sovrastima di alcuni flussi di rifiuti.

Decisione (UE) 2017/1107 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, relativa alla proroga del periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di cui all'articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra
GU L 160 del 22.6.2017, pagg. 33-34

9505/17

Dichiarazione della Commissione

La Commissione ritiene che la modifica della base giuridica della decisione del Consiglio rappresenti una violazione del diritto dell'UE.

Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione e degli Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea	9016/17
Protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea	9079/17
Decisione del Consiglio che approva la conclusione da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea	9191/17
Conclusioni del Consiglio sulla sicurezza stradale con cui si approva la dichiarazione di La Valletta (La Valletta, 28 e 29 marzo 2017)	9994/17
Dichiarazione della Germania La presente dichiarazione di La Valletta del marzo 2017, a cui fanno riferimento le conclusioni del Consiglio sulla sicurezza stradale, utilizza in vari punti della versione tedesca i termini "Schwerverletzte" (feriti gravi) e "schwere Verletzungen" (lesioni gravi). A fini di chiarezza, la Germania desidera precisare che tali termini, tenuto conto della lettera e della ratio della suddetta dichiarazione e delle conclusioni del Consiglio, devono sempre essere interpretati in relazione alla definizione basata sulla scala dei traumi MAIS3+. Solo in questo modo sarà possibile garantire una distinzione rispetto alle persone che presentano lesioni di grado inferiore ma che in Germania, ad esempio, sono già considerate "feriti gravi" ai sensi delle statistiche ufficiali dei trasporti stradali in quanto hanno subito un ricovero ospedaliero di 24 ore. Per questo motivo, tutti i riferimenti ai "feriti gravi" nella dichiarazione di La Valletta vanno intesi in base alla definizione europea comune di MAIS3+.	

Conclusioni del Consiglio sul tema "Priorità per la politica UE dei trasporti marittimi fino al 2020: competitività, decarbonizzazione e digitalizzazione per garantire la connettività globale, un mercato interno efficiente e un cluster marittimo di livello mondiale"	9976/17
Procedura scritta conclusa l'8 giugno 2017	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione di esecuzione (PESC) 2017/975 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea GU L 146 del 9.6.2017, pagg. 145-149	9938/17
3547^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AGRICOLTURA E PESCA) tenutasi a Lussemburgo il 12 giugno 2017	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla conferenza annuale delle Parti della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering e che abroga la decisione del Consiglio del 10 luglio 2012 che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel quadro della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering	9782/17
Dichiarazione della Commissione	
La Commissione ritiene che la precisa base giuridica sostanziale dell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE che aveva proposto in combinato disposto con la base giuridica procedurale dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE sia l'unica appropriata in quanto l'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE è altresì la base giuridica sostanziale in combinato disposto con la base giuridica procedurale dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del TFUE per le decisioni del Consiglio relative alla conclusione degli accordi internazionali che stabiliscono le rispettive organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), nel cui contesto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE può diventare rilevante. La Commissione mantiene pertanto la propria proposta e non può sostenere la modifica del Consiglio consistente nel sostituire la base giuridica dell'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, con l'articolo 43 (senza specificarne il paragrafo) in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9.	

Decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nella riunione delle Parti dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA) e che abroga la decisione del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativa alla posizione dell'Unione nell'ambito dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA)	9767/17
Dichiarazione della Commissione La Commissione ritiene che la precisa base giuridica sostanziale dell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE che aveva proposto in combinato disposto con la base giuridica procedurale dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE sia l'unica appropriata in quanto l'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE è altresì la base giuridica sostanziale in combinato disposto con la base giuridica procedurale dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del TFUE per le decisioni del Consiglio relative alla conclusione degli accordi internazionali che stabiliscono le rispettive organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), nel cui contesto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE può diventare rilevante. La Commissione mantiene pertanto la propria proposta e non può sostenere la modifica del Consiglio consistente nel sostituire la base giuridica dell'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, con l'articolo 43 (senza specificarne il paragrafo) in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9.	
Decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) e che abroga la decisione del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativa alla posizione dell'Unione nell'ambito dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale	9784/17
Dichiarazione della Commissione La Commissione ritiene che la precisa base giuridica sostanziale dell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE che aveva proposto in combinato disposto con la base giuridica procedurale dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE sia l'unica appropriata in quanto l'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE è altresì la base giuridica sostanziale in combinato disposto con la base giuridica procedurale dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del TFUE per le decisioni del Consiglio relative alla conclusione degli accordi internazionali che stabiliscono le rispettive organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), nel cui contesto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE può diventare rilevante. La Commissione mantiene pertanto la propria proposta e non può sostenere la modifica del Consiglio consistente nel sostituire la base giuridica dell'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, con l'articolo 43 (senza specificarne il paragrafo) in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9.	

Decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitati pertinenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per riguardo alle proposte di modifica dei regolamenti UN nn. 4, 6, 7, 14, 16, 19, 23, 30, 38, 48, 50, 51, 54, 55, 77, 80, 83, 87, 91, 98, 106, 112, 113, 119, 123, 129 e 143, due proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali UN nn. 1 e 15, una proposta di un nuovo regolamento tecnico mondiale UN sulla procedura di prova delle emissioni evaporative, la conferma di tre iscrizioni nella raccolta dei regolamenti tecnici mondiali UN proposti e una decisione consensuale sull'uso del termine "UN GTR"	9798/17
Decisione (UE) 2017/1190 del Consiglio, del 12 giugno 2017, relativa alla posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in sede di comitato GNSS Unione europea/Svizzera istituito dall'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare con riguardo all'adozione del suo regolamento interno GU L 172 del 5.7.2017, pagg. 1-7	5448/17
Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014-2020	9227/17
Accordo tra l'Unione europea e l'Islanda su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014-2020	9253/17

Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con la Repubblica del Mali al fine di concludere un accordo relativo allo status della missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali), in sostituzione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica del Mali relativo allo status dell'EUCAP Sahel Mali	9153/17
Decisione (PESC) 2017/994 del Consiglio, del 12 giugno 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea GU L 149 del 13.6.2017, pagg. 75-84	7577/17
3548^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (OCCUPAZIONE, POLITICA SOCIALE, SALUTE e CONSUMATORI) tenutasi a Lussemburgo il 15 e 16 giugno 2017	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Conclusioni del Consiglio dal titolo "Strategie volte a rendere il lavoro proficuo"	10452/17
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 5/2017 della Corte dei conti europea: "Disoccupazione giovanile: le politiche dell'UE hanno migliorato la situazione? Una valutazione della Garanzia per i giovani e dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile"	10379/17
Conclusioni del Consiglio dal titolo "Contribuire a fermare l'aumento del sovrappeso e dell'obesità infantili"	10380/17
Conclusioni del Consiglio dal titolo "Incoraggiare una cooperazione volontaria condotta dagli Stati membri tra i sistemi sanitari"	10381/17

Dichiarazione della Germania

La Germania esprime vivo compiacimento per la cooperazione volontaria tra gli Stati membri, anche nel settore sanitario, al fine di risolvere problemi per i quali gli Stati da soli non trovano soluzioni o riguardo ai quali una cooperazione può portare a soluzioni migliori. La Germania è aperta a una tale cooperazione.

La Germania intende le conclusioni del Consiglio come un documento che rispetta pienamente le competenze degli Stati membri e, in particolare, il diritto a organizzare i loro servizi sanitari conformemente all'articolo 168, paragrafo 7, del TFUE ("L'azione dell'Unione rispetta le responsabilità degli Stati membri per la definizione della loro politica sanitaria e per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica."). La cooperazione degli Stati membri nel settore sanitario di cui trattano le conclusioni del Consiglio è esclusivamente su base volontaria.

La Germania intende le conclusioni del Consiglio come un invito rivolto agli Stati membri disposti a cooperare più strettamente, di loro iniziativa, con altri Stati membri sul piano intergovernativo. La configurazione della cooperazione volontaria in ciascuna fase è di sola competenza degli Stati membri che si organizzano volontariamente in tal senso. Ciò significa che, dal punto di vista sia strutturale che sostanziale, l'organizzazione, il coordinamento e l'attuazione sono riservate ai singoli partecipanti alla cooperazione. Non vi è alcun coordinamento delle attività, a un livello superiore, in particolare ad opera della Commissione. Gli accordi conclusi nell'ambito di tale cooperazione e i risultati delle discussioni producono effetti unicamente all'interno degli Stati membri che volontariamente vi aderiscono. Non vi è alcun coinvolgimento di strutture europee che vada oltre le competenze previste dai trattati europei.

Ai fini di uno scambio di esperienze mirato, gli ambiti nei quali gli Stati membri si scambiano informazioni per i loro scopi nel quadro della cooperazione volontaria sono quelli nei quali si riuniscono gli esperti dei rispettivi settori.

Con i presenti chiarimenti, la Germania dà la sua approvazione alle conclusioni del Consiglio.

3549^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (ECONOMIA E FINANZA) tenutasi a Lussemburgo il 16 giugno 2017	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Conclusioni del Consiglio sul Codice di condotta (Tassazione delle imprese)	10392/17
Decisione (UE) 2017/1249 del Consiglio, del 16 giugno 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 GU L 179 del 12.7.2017, pagg. 1-2	13710/16
Decisione (UE) 2017/1191 del Consiglio, del 16 giugno 2017, che abroga la decisione 2014/56/UE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Croazia GU L 172 del 5.7.2017, pagg. 8-9	10000/17
Decisione (UE) 2017/1225 del Consiglio, del 16 giugno 2017, che abroga la decisione 2010/288/UE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Portogallo GU L 174 del 7.7.2017, pagg. 19-21	10001/17
Raccomandazione del Consiglio al fine di correggere la deviazione significativa rilevata rispetto al percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine della Romania	9999/17

3550^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AMBIENTE) tenutasi a Lussemburgo il 19 giugno 2017**ATTI NON LEGISLATIVI**

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (UE) 2017/1138 del Consiglio, del 19 giugno 2017, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla prima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio per quanto riguarda l'adozione degli elementi necessari della certificazione di cui all'articolo 3, paragrafo 12, della convenzione e degli orientamenti di cui all'articolo 8, paragrafi 8 e 9, della convenzione GU L 164 del 27.6.2017, pagg. 56-58	9666/17
Conclusioni del Consiglio sull'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio	10473/17
Conclusioni del Consiglio sul piano d'azione dell'UE per la natura, i cittadini e l'economia	10500/17

3551^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI ESTERI) tenutasi a Lussemburgo il 19 giugno 2017	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Conclusioni del Consiglio dal titolo "Impegno dell'UE verso la società civile nell'ambito delle relazioni esterne"	10279/17
Conclusioni del Consiglio sulla strategia dell'UE per l'Asia centrale	10387/17
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale della Corte dei conti "L'assistenza dell'UE alla Tunisia"	10189/17
Conclusioni del Consiglio sui cambiamenti climatici a seguito della decisione dell'amministrazione statunitense di recedere dall'accordo di Parigi	10456/17
Conclusioni del Consiglio su un quadro relativo ad una risposta diplomatica comune dell'UE alle attività informatiche dolose ("pacchetto di strumenti della diplomazia informatica")	10474/17
Decisione (PESC) 2017/1087 del Consiglio, del 19 giugno 2017, che modifica la decisione 2014/386/PESC concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli GU L 156 del 20.6.2017, pagg. 24-24	9631/17
Conclusioni del Consiglio su un nuovo impulso al partenariato Africa-UE	10454/17
Conclusioni del Consiglio sul Mali e il Sahel	10137/17
Conclusioni del Consiglio sulla sicurezza marittima globale	10238/17
Conclusioni del Consiglio concernenti la relazione sullo stato dei lavori relativi all'attuazione dell'iniziativa comune di proposte approvato dai ministri dell'UE e della NATO il 6 dicembre 2016	10236/17
Conclusioni del Consiglio sull'azione esterna dell'UE relativa alla lotta al terrorismo	10384/17
Conclusioni del Consiglio sull'Iraq	10197/17

3552^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI GENERALI) tenutasi a Lussemburgo il 20 giugno 2017**ATTI LEGISLATIVI**

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, che istituisce un modello uniforme per i visti	20/17	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: non partecipanti: IE, UK

Dichiarazione del Regno Unito

Il Regno Unito prende atto dell'adozione del progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1683/1995 del Consiglio, che istituisce un modello uniforme per i visti. Il Regno Unito ritiene che il presente regolamento non costituisca una misura basata sull'acquis di Schengen per il Regno Unito, in quanto modifica un atto adottato prima dell'integrazione di tale acquis nel diritto dell'Unione che non era annoverato tra le parti dell'acquis di Schengen. Il Regno Unito ritiene che, poiché il regolamento rientra nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ad esso avrebbe dovuto applicarsi il protocollo (n. 21) dei trattati sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Regolamento (UE, Euratom) 2017/1123 del Consiglio, del 20 giugno 2017, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 GU L 163 del 24.6.2017, pagg. 1-3	14942/16	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: IT, UK
---	----------	-------------------------	---

Dichiarazione del Parlamento europeo e del Consiglio sui rafforzamenti (integrazioni) per il restante periodo del QFP

Nel contesto del riesame/della revisione intermedia del QFP, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno convenuto le integrazioni proposte dalla Commissione per gli importi indicati nella tabella sottostante, da effettuare nel periodo 2017-2020 ⁽²⁾ nell'ambito della procedura annuale di bilancio, fatte salve le prerogative dell'autorità di bilancio:

	Stanziamenti d'impegno, milioni di EUR
Rubrica 1a	
Orizzonte 2020	200
CEF trasporti	300
Erasmus+	100
COSME	100
Wifi4EU*	25
EFSI*	150
Totale rubrica 1a	875
Rubrica 1b (iniziativa a favore dell'occupazione giovanile)	1200**
Rubrica 3	2549
Rubrica 4*	1385
Totale rubriche 1a, 1b, 3, 4	6009

* Fatto salvo il risultato delle discussioni in corso sui progetti di proposte legislative nell'ambito delle rubriche 1a e 4.

** Importo ripartito su un periodo di quattro anni (2017-2020).

Nella procedura annuale di bilancio saranno individuate riassegnazioni per un importo complessivo pari a 945 milioni di EUR, 875 milioni dei quali nella rubrica 1a e 70 milioni nella rubrica 4.

⁽²⁾ Una parte delle integrazioni complessive è già stata concordata nell'ambito della procedura di bilancio 2017. Il bilancio per il 2017 include pertanto 200 milioni di EUR nella rubrica 1a e 725 milioni di EUR nella rubrica 4. Inoltre il Parlamento europeo e il Consiglio hanno convenuto di prevedere, mediante un bilancio rettificativo nel 2017, un importo di 500 milioni di EUR nella rubrica 1b per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile nel 2017 da finanziare tramite il margine globale per gli impegni. Infine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno anche invitato la Commissione a chiedere gli stanziamenti necessari in un bilancio rettificativo nel 2017 al fine di provvedere al finanziamento dell'EFSD a titolo del bilancio dell'UE non appena la base giuridica sarà adottata.

Dichiarazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'obiettivo di evitare l'accumulo di un numero eccessivo di fatture non pagate

Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a continuare a esaminare attentamente l'esecuzione dei programmi 2014-2020 al fine di garantire una progressione ordinata di stanziamenti di pagamento in linea con gli stanziamenti di impegno autorizzati. A tal fine, invitano la Commissione a presentare tempestivamente, per tutto il restante periodo dell'attuale QFP, le cifre aggiornate sulla situazione e le previsioni concernenti gli stanziamenti di pagamento. Il Parlamento europeo e il Consiglio adotteranno a tempo debito le decisioni necessarie a fronte di esigenze debitamente giustificate per evitare l'accumulo di un numero eccessivo di fatture non pagate e garantire che le domande di pagamento siano debitamente rimborsate.

Dichiarazione del Parlamento europeo e del Consiglio sui pagamenti per gli strumenti speciali

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno convenuto di adattare la proposta di modifica della decisione (UE) 2015/435 in modo da non pregiudicare in alcun modo la natura dei pagamenti per altri strumenti speciali in generale.

Dichiarazione del Parlamento europeo e del Consiglio su una valutazione indipendente dei risultati conseguiti in merito all'obiettivo di riduzione progressiva del personale del 5% tra il 2013 e il 2017

Il Parlamento europeo e il Consiglio propongono che sia effettuata una valutazione indipendente dei risultati conseguiti in merito all'obiettivo di riduzione progressiva del personale del 5% tra il 2013 e il 2017, che tenga conto di tutte le istituzioni, gli organi e le agenzie, come convenuto nell'accordo interistituzionale del 2013 sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria. Sulla base delle conclusioni della valutazione, il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a presentare una proposta che dia un seguito adeguato.

Dichiarazione del Consiglio sui pagamenti per gli strumenti speciali

Il Consiglio propone di mantenere lo status quo e di non stabilire, nel contesto del riesame/della revisione, una regola generale e onnicomprensiva per quanto riguarda il trattamento dei pagamenti per gli altri strumenti speciali. Nel suo parere, il Servizio giuridico del Consiglio ha affermato che spetterà all'autorità di bilancio decidere caso per caso, rispetto ad una specifica mobilitazione, se una parte o la totalità dei pagamenti corrispondenti dovrà o meno essere conteggiata al di sopra dei massimali del QFP.

Dichiarazione della Commissione sul rafforzamento dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e ulteriori misure per aiutare ad affrontare la crisi migratoria e le questioni relative alla sicurezza

Se la tendenza alla diminuzione della disoccupazione giovanile rilevata dal 2013 dovesse invertirsi nuovamente, dovrebbe essere preso in considerazione l'aumento dei finanziamenti per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile oltre l'importo di 1,2 miliardi di EUR concordato nel quadro del riesame/revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020 utilizzando i margini disponibili nel quadro del margine globale per gli impegni in conformità dell'articolo 14 del regolamento relativo al QFP. A tal fine, la Commissione riferirà regolarmente sulle tendenze statistiche rilevate e, se opportuno, presenterà un progetto di bilancio rettificativo.

Fatto salvo quanto precede, i margini aggiuntivi disponibili dovrebbero essere presi in considerazione, in via prioritaria, per investire nei giovani in tutta Europa e per misure volte ad affrontare la dimensione interna ed esterna della crisi migratoria e le questioni di sicurezza, se dovessero emergere nuove esigenze non coperte dai finanziamenti esistenti o concordati. La Commissione presenterà proposte a tal fine, se opportuno, tenendo conto nel contempo della necessità di mantenere margini sufficienti per eventi inattesi e per l'agevole attuazione dei programmi già approvati.

Dichiarazione del Regno Unito

Il Regno Unito prende atto dell'accordo raggiunto dal Consiglio europeo sulla revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale, nonché della recente adozione da parte dell'UE a 27 delle direttive di negoziato, delle direttive per il recesso del Regno Unito e del documento di sintesi sui principi relativi alla liquidazione finanziaria, da cui si evince che il Regno Unito dovrebbe rispondere di un'ampia serie di obblighi dell'UE.

A seguito delle elezioni generali svoltesi nel Regno Unito e dopo il periodo di silenzio, il Regno Unito ritira la propria riserva sull'adozione dell'accordo sulla revisione intermedia da parte del Consiglio. Ciò, al fine di sostenere la buona governance di bilancio, fintanto che il Regno Unito rimane membro dell'Unione europea, riconoscendo che le ripercussioni sul bilancio della revisione intermedia si manifesteranno principalmente dopo che il Regno Unito avrà lasciato l'UE. Tale sostegno non pregiudica la posizione del Regno Unito riguardo alla determinazione delle passività finanziarie nel quadro degli imminenti negoziati sul recesso ed è subordinato al chiaro presupposto che l'UE a 27 non utilizzerà la posizione costruttiva del Regno Unito sulla revisione intermedia per accrescere le proprie asserzioni riguardo alle passività del Regno Unito.

Il Regno Unito è convinto che la buona fede mostrata nell'agevolare le attività dell'Unione, i cui principali effetti si manifesteranno dopo il suo recesso, sarà ricambiata dagli altri Stati membri e dalle istituzioni nell'approccio che adotteranno nei negoziati sul recesso, nonché nelle relazioni in atto con le imprese del Regno Unito e i beneficiari dei fondi UE. Ci aspettiamo che essi daranno prova di un analogo senso di equità, operando in uno spirito di cooperazione ai fini di un recesso ordinato.

Dichiarazione della Commissione

La Commissione accoglie con favore l'adozione da parte del Consiglio della revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale a seguito del ritiro della riserva del Regno Unito sull'adozione dell'accordo da parte del Consiglio.

Questo non pregiudica i negoziati in corso sul recesso del Regno Unito dall'Unione ai sensi dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Come indicato nei principi essenziali sulla liquidazione finanziaria presentati il 12 giugno 2017, l'Unione europea e il Regno Unito dovrebbero rispettare pienamente gli obblighi finanziari derivanti dall'intero periodo in cui il Regno Unito è stato membro dell'Unione.

ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (UE) 2017/1331 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che modifica la decisione (UE) 2015/435 relativa alla mobilitazione del margine per imprevisti GU L 185 del 18.7.2017, pagg. 35-36	7958/17
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 25/2016 della Corte dei conti europea dal titolo: "Il sistema di identificazione delle parcelle agricole: uno strumento utile per determinare l'ammissibilità dei terreni agricoli – ma la gestione può essere ulteriormente migliorata"	10466/17
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 26/2016 della Corte dei conti europea dal titolo: "Rendere la condizionalità più efficace e realizzare la semplificazione: la sfida continua"	10467/17
Decisione (UE) 2017/1163 del Consiglio, del 20 giugno 2017, sulla conclusione, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea GU L 170 dell'1.7.2017, pagg. 1-2	13824/16

Conclusioni del Consiglio dal titolo "Il futuro sostenibile dell'Europa: la risposta dell'UE all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile"	10370/17
Dichiarazione della Francia La Francia appoggia le conclusioni del Consiglio dell'Unione europea "Il futuro sostenibile dell'Europa: la risposta dell'UE all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile". In riferimento alla sua dichiarazione formulata all'atto dell'adozione della dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni del 13 settembre 2007, la Francia desidera ricordare che, in conformità dei principi costituzionali dell'indivisibilità della Repubblica e dell'unità del popolo francese, quest'ultimo si compone di tutti i cittadini francesi, senza distinzione di origine, razza o religione. In virtù di tali principi e del principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, solo il popolo francese nella sua totalità può beneficiare di diritti, e la Francia non attribuisce alcun diritto collettivo a qualsivoglia gruppo definito da una comunità di origine, una cultura, una lingua o un credo. La Francia prosegue il proprio impegno per garantire che la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile vada a vantaggio di tutti i cittadini, compresi quelli appartenenti a popolazioni indigene, senza discriminazione.	
Dichiarazione del Lussemburgo, sostenuto dalla Svezia Il Lussemburgo si rammarica del fatto che le conclusioni del Consiglio sull'attuazione dell'Agenda 2030, che definirà la risposta dell'Unione all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, non tengano sufficientemente conto della componente esterna dell'Agenda 2030 nel settore della cooperazione allo sviluppo, in particolare per quanto riguarda il nostro impegno di lunga data di destinare lo 0,7% del reddito nazionale lordo all'aiuto pubblico allo sviluppo (APS), nonché il nostro impegno ad attribuire un'importanza particolare ai paesi meno sviluppati (PMS), attraverso l'assegnazione tra lo 0,15% e lo 0,2% dell'APS a tale gruppo di paesi più bisognosi. Il Lussemburgo riconosce che esistono molti strumenti finanziari e non finanziari per attuare l'Agenda 2030 e il programma d'azione di Addis Abeba, ma ritiene che l'APS continuerà a svolgere un ruolo importante, in particolare per i PMS. Il Lussemburgo si rammarica pertanto che le conclusioni del Consiglio non facciano specifico riferimento agli impegni finanziari dell'Unione europea e dei suoi Stati membri in relazione all'APS in generale (0,7% dell'RNL) e alla priorità da accordare ai PMS (0,15-0,2% dell'RNL), come precisato nell'Agenda 2030 - e in particolare negli obiettivi di sviluppo sostenibile nn. 1 e 17 - e nel programma d'azione di Addis Abeba, che costituisce parte integrante dell'Agenda 2030.	

Regolamento (UE) 2017/1133 del Consiglio, del 20 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali GU L 164 del 27.6.2017, pagg. 1-5	9766/17
Regolamento (UE) 2017/1134 del Consiglio, del 20 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali GU L 164 del 27.6.2017, pagg. 6-27	9794/17
Procedura scritta conclusa il 23 giugno 2017	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione di esecuzione (PESC) 2017/1127 del Consiglio, del 23 giugno 2017, che attua la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran GU L 163 del 24.6.2017, pagg. 16-20	10265/17
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1124 del Consiglio, del 23 giugno 2017, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran GU L 163 del 24.6.2017, pagg. 4-9	10267/17

3554^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (TRASPORTI, TELECOMUNICAZIONI e ENERGIA) tenutasi a Lussemburgo il 26 giugno 2017

ATTI LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (Testo rilevante ai fini del SEE.) GU L 198 del 28.7.2017, pagg. 1-23	19/17	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sugli articoli 290 e 291 del TFUE

Ricordando l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 16 aprile 2016, in particolare il paragrafo 26, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano che le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano eventuali posizioni future delle istituzioni per quanto riguarda l'applicazione degli articoli 290 e 291 del TFUE in altri fascicoli legislativi.

Dichiarazione della Commissione sull'indennizzo dei consumatori

La Commissione, nel costante intento di migliorare l'applicazione della legislazione unionale di armonizzazione relativa ai prodotti e per affrontare la questione delle perdite economiche cui potrebbero andare incontro i consumatori a causa di prodotti con etichettatura sbagliata o prestazioni energetiche e ambientali inferiori a quelle indicate nell'etichetta, dovrebbe valutare l'opportunità di trattare l'indennizzo dei consumatori in caso di non conformità del prodotto alla classe di efficienza energetica dichiarata sull'etichetta.

Dichiarazione della Bulgaria

La Bulgaria ritiene che l'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'etichettatura dell'efficienza energetica e abroga la direttiva 2010/30/UE non debba essere utilizzata come precedente per garantire la conformità con il nuovo quadro legislativo in sede di revisione di altri atti normativi in materia di prodotti, in particolare della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia.

Decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri GU L 185 del 18.7.2017, pagg. 1-15	18/17	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: UK
---	-------	-------------------------	--

Dichiarazione della Commissione

sulle garanzie finanziarie per la struttura di esecuzione di PRIMA

1. Con riferimento all'iniziativa PRIMA, il regolamento finanziario dell'UE dispone, nel suo articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vi), che la Commissione può affidare l'attuazione del bilancio dell'Unione a un organismo di diritto privato investito di attribuzioni di servizio pubblico (struttura di esecuzione – IS). Tale organismo deve offrire adeguate garanzie finanziarie.

2. Nel rispetto della sana gestione finanziaria dei fondi dell'UE, tali garanzie dovrebbero coprire, senza limitazioni di importo o di ambito di applicazione, qualsiasi debito dell'IS nei confronti dell'Unione in relazione a tutti i compiti di esecuzione previsti dall'accordo di delega. La Commissione richiede di norma ai garanti di accettare la responsabilità in solido per i debiti dell'IS.

3. Tuttavia, sulla base di un'approfondita valutazione del rischio, in particolare se l'esito della valutazione ex ante per pilastro sull'IS conformemente all'articolo 61 del regolamento finanziario è ritenuto adeguato, l'ordinatore delegato della Commissione responsabile dell'iniziativa PRIMA disporrà quanto segue:

- Tenendo conto del principio di proporzionalità, le garanzie finanziarie richieste dall'IS possono essere limitate all'importo massimo del contributo dell'Unione.

- Conseguentemente, la responsabilità di ciascun garante può essere proporzionata alla quota del rispettivo contributo all'iniziativa PRIMA.

I garanti possono concordare, nelle rispettive lettere di dichiarazione sulle responsabilità, le modalità con cui intendono far fronte a tali responsabilità.

Dichiarazione del Regno Unito

Il Regno Unito riconosce l'importanza dell'iniziativa PRIMA per la regione euromediterranea e la pertinenza del tema della sicurezza alimentare, su cui si concentra attualmente PRIMA, sia per la regione euromediterranea che per il resto del mondo.

Riconosciamo l'opportunità di sviluppare migliori contatti in materia di ricerca e innovazione con i paesi partecipanti nella regione euromediterranea e, in particolare, con i paesi del vicinato meridionale.

Il Regno Unito è tuttavia preoccupato per il fatto che l'iniziativa PRIMA possa creare un precedente per l'assegnazione dei finanziamenti dell'UE destinati a ricerca e innovazione sulla base di criteri geografici anziché di eccellenza. Riteniamo che l'eccellenza debba essere il criterio principale per l'assegnazione di finanziamenti a titolo di Orizzonte 2020. Il Regno Unito si è pertanto astenuto dal votare tale decisione.

Regolamento (UE) 2017/1199 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le misure specifiche volte a fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali GU L 176 del 7.7.2017, pagg. 1-2	21/17	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
ATTI NON LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI		
Decisione (UE) 2017/1192 del Consiglio, del 26 giugno 2017, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) e nella sessione plenaria della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) sull'adozione di norme relative ai requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna GU L 172 del 5.7.2017, pagg. 10-11	9750/17		
Conclusioni del Consiglio sulla crescita blu	10662/17		

Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 02/2017 della Corte dei conti europea dal titolo "La negoziazione, da parte della Commissione, degli accordi di partenariato e dei programmi operativi in materia di coesione per il periodo 2014-2020: spesa più concentrata sulle priorità di Europa 2020, ma disposizioni per la misurazione della performance sempre più complesse"	10614/17
Decisione (UE) 2017/1173 del Consiglio, del 26 giugno 2017, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Linea di bilancio 04 03 01 03) GU L 170 dell'1.7.2017, pagg. 89-91	10310/17
Conclusioni del Consiglio concernenti la seconda relazione sui progressi compiuti in merito al piano d'azione sulla nutrizione	10679/17
Procedura scritta conclusa il 28 giugno 2017	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (PESC) 2017/1148 del Consiglio, del 28 giugno 2017, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina GU L 166 del 29.6.2017, pagg. 35-35	10436/17
Procedura scritta conclusa il 30 giugno 2017	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Posizione dell'Unione europea per la dodicesima sessione del Consiglio di associazione	10594/17
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1226 del Consiglio, del 30 giugno 2017, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2016/544 che approva il programma di aggiustamento macroeconomico per la Grecia (2015/1411) GU L 174 del 7.7.2017, pagg. 22-26	10074/17